

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1639 del 24 novembre 2020

Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Previsione di un contributo a titolo di indennizzo per le spese sostenute per iniziative inserite nell'elenco dei Grandi Eventi per l'anno 2020, ma non svoltesi a causa dell'emergenza epidemiologica.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si dà avvio alle procedure per il riconoscimento di un indennizzo a ristoro delle spese sostenute per le iniziative inserite le Programma Regionale per i Grandi Eventi anno 2020, ma non svoltesi a causa dell'emergenza epidemiologica nazionale dovuta al Covid 19.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò, «individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta il programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario».

In tale senso, il Programma è stato approvato, per la prima volta, con la Deliberazione/CR n. 19 del 15.03.2016 e, all'esito dell'audizione della competente Commissione del Consiglio Regionale, è stato definitivamente adottato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016, e successivamente aggiornato ed implementato.

Successivamente e da ultimo il Programma è stato aggiornato con riferimento all'anno 2020 con deliberazione di Giunta regionale n. 1226 del 01 settembre 2020.

Il programma previsto originariamente per il corrente anno ha visto l'impossibilità di realizzazione di una serie di eventi in esso inseriti, a seguito delle emergenza epidemiologica nazionale dovuta al COVID 19: alcuni eventi non si sono potuti realizzare, perché rientranti direttamente nelle disposizioni imperative di divieto nazionale, altri a causa dell'insostenibilità dell'aumento dei costi previsti per la loro eventuale realizzazione nel rispetto dei protocolli sanitari, via via introdotti dalle autorità competenti in materia.

L'elenco degli eventi cancellati per l'anno 2020 è contenuto nell'allegato A alla succitata DGR n. 1226/2020 a cui si fa integrale rinvio.

Atteso comunque che gli organizzatori hanno sostenuto una serie di spese prodromiche alla realizzazione degli eventi stessi, poi cancellati, è intendimento della Amministrazione regionale riconoscere un contributo a titolo di indennizzo che possa, in parte, coprire i suddetti costi, analogamente a quanto disposto nel corso del corrente anno a favore di soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva che non abbiano potuto realizzare, in tutto o in parte, manifestazioni a causa dell'emergenza sanitaria.

In tal senso l'Amministrazione regionale ritiene congruo fissare tale indennizzo nel 15% delle spese sostenute, spese rientranti nel quadro economico di massima presentato nella richiesta di inserimento della iniziativa nel programma regionale dei Grandi Eventi e di cui sussista specifica documentazione quietanzata.

Il limite massimo di indennizzo per ciascun evento viene fissato in € 15.000,00 sino ad esaurimento delle somme a disposizione sul relativo capitolo di bilancio regionale destinato ai trasferimenti correnti per il corrente anno. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste di indennizzo pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, il limite di indennizzo per ciascun evento verrà proporzionalmente ridotto. Non verrà corrisposto alcun indennizzo a soggetti che abbiano beneficiato per la medesima iniziativa, poi cancellata, di altro indennizzo dalla Amministrazione regionale.

Gli interessati dovranno avanzare apposita richiesta di indennizzo, con la relativa documentazione necessaria, alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, che provvederà a notificare la presente deliberazione a ciascun rappresentante legale degli eventi inseriti nella Programmazione regionale dei Grandi Eventi e successivamente cancellati per i suindicati motivi.

Con tale notifica verranno inoltre comunicate tutte le modalità e tempistiche di presentazione della richiesta da parte degli interessati e della relativa documentazione.

Si demanda a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 2, comma della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;

VISTO l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 19.04.2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 01.09.2020

VISTE le Leggi Regionali n. 45 e n. 46 del 25.11.2019;

VISTO il DSGP n. 10 del 16.12.19;

VISTA la DGR n. 1716 del 29.11.2019

VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

delibera

1. di dare avvio alle procedure per il riconoscimento di un indennizzo a ristoro delle spese sostenute per le iniziative inserite le Programma Regionale per i Grandi Eventi anno 2020, ma non svoltesi a causa dell'emergenza epidemiologica nazionale dovuta al Covid 19 e di cui all'allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1226/2020;

2. di ritenere congruo fissare tale indennizzo nel 15% delle spese sostenute, spese rientranti nel quadro economico di massima presentato nella richiesta di inserimento della iniziativa nel programma regionale dei Grandi Eventi e di cui sussista specifica documentazione a quietanza;

3. di stabilire che il limite massimo di indennizzo per ciascun evento viene fissato in € 15.000,00 sino ad esaurimento delle somme a disposizione sul relativo capitolo di bilancio regionale per il corrente anno;

4. di stabilire che, nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste di indennizzo pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, il limite di indennizzo per ciascun evento verrà proporzionalmente ridotto;

5. di precisare che non verrà corrisposto alcun indennizzo a soggetti che abbiano beneficiato per la medesima iniziativa, poi cancellata, di altro indennizzo dalla Amministrazione regionale;

6. di stabilire che gli interessati dovranno avanzare apposita richiesta di indennizzo, con la relativa documentazione necessaria, alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, che provvederà a notificare la presente deliberazione a ciascun rappresentante legale degli eventi inseriti nella Programmazione regionale dei Grandi Eventi e successivamente cancellati per i suindicati motivi, comunicando tutte le modalità e tempistiche di presentazione della richiesta da parte degli interessati stessi;

7. di determinare in Euro 119.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio, con propri atti, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa n. 102635 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi - Trasferimenti correnti (art.18, L.R. 23/02/2016, n. 7)" del Bilancio di Previsione 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spese soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, c.1, e dell'art.27 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.